


COPIA

Comitato
 VNGP
 Fallimenti, Civile, Esecuzione


m_dg		
Area di Staff		
04001202209 TRIBUNALE DI FORLI'		
N. 1439		
- 9 SET 2016		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

Bologna,

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dell'Emilia Romagna

OGGETTO: Istanze di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari ex art. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c.

In considerazione delle numerose richieste relative all'accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., si ritiene utile fornire alcune indicazioni al fine di contenere il più possibile l'impatto delle lavorazioni in argomento sull'Amministrazione finanziaria e, nel contempo, per velocizzare l'iter operativo con economia di tempi e di costi per gli utenti.

Com'è noto, l'art. 14 del D.L. n. 83/2015 ⁽¹⁾, ha modificato l'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. disponendo (sino all'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 155 quater, comma 1, delle medesime disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, l'immediata fruibilità da parte del creditore delle informazioni contenute nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c..

Il procedimento muove da un'istanza del creditore che richiede al Giudice di autorizzare la ricerca dei beni da pignorare mediante accesso telematico dell'Ufficiale Giudiziario alle banche dati. Come sopra detto, tale accesso, tuttavia, dovrà essere regolamentato, ai sensi dell'art. 155 quater disp. att. c.p.c., da un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che dovrà individuare "i casi, i limiti e le modalità di

¹ Convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492 bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati".

Per ovviare alla mancanza dell'emanazione, da parte delle autorità preposte, dei decreti attuativi richiamati dall'art. 492 bis c.p.c., con il recente Decreto legge n. 83/2015 si è consentito al creditore autorizzato di richiedere ai gestori le informazioni previste dalla disposizione del codice di rito. Infatti al riscritto art 155 *quinquies*, disp. att. c.p.c., si legge: *"la disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente alle banche dati previste dall'art. 492 bis del codice, anche sino all'adozione di un decreto dirigenziale del Ministro della Giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle medesime banche dati"*.

Pertanto, soltanto in via transitoria, l'art. 155 *quinquies* disp. att. c.p.c. prevede che il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492 bis, primo comma, del codice, possa ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155 *quater* di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

Considerato che è attualmente operativa una convenzione di cooperazione informatica che consente agli ufficiali giudiziari di ottenere l'accesso all'applicativo "Siatel v2.0 - PuntoFisco" (e quindi ai dati dell'Anagrafe Tributaria) appare quanto mai opportuno che gli Uffici UNEP di ciascun Tribunale si attivino rapidamente per ottenere le abilitazioni all'accesso alla citata banca dati.

Le modalità per ottenere le richiamate abilitazioni sono reperibili nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/Servizi+online/Enti+Cooperazione+informatica/>.

Una volta ottenuti gli accessi ai servizi per l'interrogazione puntuale e online delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria è necessario comunicarlo a questo Ufficio, all'indirizzo dr.emiliaromagna.staff@agenziaentrate.it, al fine di definire congiuntamente le modalità di richiesta delle informazioni contenute nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria da parte dei creditori e il rilascio delle stesse.

A tal proposito, resta fermo che la trattazione delle istanze di accesso all'Anagrafe dei rapporti finanziari formulate dai creditori ai sensi dell'art. 492 *bis* c.p.c. è a cura della Direzione Regionale dove ha sede il Tribunale che ha emesso il provvedimento di autorizzazione a favore del creditore.

Pertanto, la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna è competente a trattare le istanze, formulate ai sensi degli articoli 492 *bis* c.p.c., 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c., di accesso all'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti dei Tribunali della Emilia Romagna, oppure dai giudici da essi delegati.

Per ogni eventuale informazione è possibile contattare i funzionari di riferimento: dott. Antonio Cologno, tel. 051 6103044, indirizzo di posta elettronica antonio.cologno@agenziaentrate.it, e dott.ssa Antonella Pellegrino, tel. 051 6103035, indirizzo di posta elettronica: antonella.pellegrino@agenziaentrate.it.

Si rimane in attesa di cortese e, per quanto possibile, urgente riscontro.

Con i migliori saluti

IL DIRETTORE REGIONALE

Antonino Di Geronimo

(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente